

REGIONE ABRUZZO

L.R. 19 dicembre 2007, n. 44. (Stralcio)

Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.

Publicata nel B.U. Abruzzo 21 dicembre 2007, n. 10 straord.

(...)

TITOLO III

Referendum consultivo

Capo IV - Referendum consultivo ai sensi dell'art. 133, comma secondo della Costituzione e dell'art. 78, comma 1 dello Statuto

Art. 25

Deliberazione e indizione del referendum per l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e denominazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 78, comma 1 dello Statuto, l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di due o più Comuni contigui, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono approvati con legge regionale, previo svolgimento del referendum consultivo delle popolazioni interessate, come disciplinato dal presente capo.
2. Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della Giunta o di ciascun Consigliere regionale, previa acquisizione del parere di cui al comma 1 dell'articolo 27. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo è trasmessa al Presidente della Regione.
3. [L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati] ⁽³⁾.
4. La deliberazione del Consiglio regionale favorevole allo svolgimento del referendum consultivo indica il quesito da sottoporre a votazione, nonché i territori ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
5. Al referendum consultivo partecipano:
 - a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni, sia gli elettori delle frazioni, sia gli elettori delle rimanenti parti del territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
 - b) nel caso di passaggio di frazioni da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;

c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori dei Comuni coinvolti nella fusione;

d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

(3) Comma abrogato dall'art. 1, L.R. 14 novembre 2012, n. 55, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

Art. 26

Limiti.

1. I mutamenti delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni.

2. Non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producono l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.

Art. 27

Ammissibilità.

1. La proposta della Giunta o di ciascun Consigliere regionale di indizione del referendum consultivo è depositata presso la Segreteria del Collegio per le garanzie statutarie che, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esprime parere sull'ammissibilità entro sessanta giorni dalla data di ricezione valutando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 25 e 26.

Art. 28

Indizione.

1. In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica compresa:

a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25 gli perviene entro il 31 gennaio;

b) tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25 gli perviene entro il 31 luglio ⁽⁴⁾.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, è notificato al Presidente della Corte d'appello dell'Aquila ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni della Regione interessati alla consultazione.

3. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione, i Sindaci dei Comuni della Regione interessati alla consultazione provvedono a dare notizia agli elettori della indizione del referendum mediante appositi manifesti.

(4) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 14 novembre 2012, n. 55, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. In seguito alla trasmissione della deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 25, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno.».

Art. 29

Rinvio.

1. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni, ad esclusione dell'articolo 16, per lo svolgimento del referendum abrogativo di cui al capo III ⁽⁵⁾.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 52, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della medesima legge).

Art. 30

Esito del referendum e adempimenti conseguenti.

1. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata, indipendentemente dal numero di elettori che ha partecipato, e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi ⁽⁶⁾.

2. Se l'esito è favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Se l'esito è negativo, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, il Presidente della Regione ha facoltà di proporre al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. L'esito negativo non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto.

3-bis. L'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni contigui avviene previa acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati che si pronunciano in merito ai disegni di legge di cui ai commi 2 e 3 ⁽⁷⁾.

3-ter. In caso di scadenza naturale o anticipata della legislatura, sono fatti salvi gli effetti del referendum già svolto e il nuovo Presidente della Regione esercita l'iniziativa legislativa sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, ai sensi dei commi 2 e 3, non oltre novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale ⁽⁸⁾.

(6) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 18 dicembre 2013, n. 52*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4 della medesima legge*).

(7) Comma aggiunto dall'*art. 3, L.R. 14 novembre 2012, n. 55*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7 della stessa legge*).

(8) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 18 dicembre 2013, n. 52*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4 della medesima legge*).

(...)